



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 °°° C.F.: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678

E - MAIL: roccasm@roccasm.it – PEC: roccasm@pec.it - SITO INTERNET: www.roccasm.it

COPIA

Ordinanza n. 1 del 13-07-2021

Ingiunzione di demolizione e ripristino dei luoghi - tettoie e manufatto per uso igienico in località Colle, Comune di Rocca Santa Maria (TE), Foglio n. 38, Particella n. 201.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Vista la comunicazione di presunta violazione urbanistico-edilizia relativa alla realizzazione di tettoie e manufatto per uso igienico in località Colle, nel Comune di Rocca Santa Maria (TE), a firma del Comandante della Stazione "Parco" di Rocca Santa Maria, Raggruppamento Carabinieri Parchi, Maresciallo Ordinario Bruno Di Marco, Protocollo n. 265 del 29.01.2020;

Vista inoltre la successiva comunicazione del Comandante della Stazione "Parco" di Rocca Santa Maria, Mar. Ord. Bruno Di Marco, Protocollo n. 752 del 09.03.2020, che identifica il possessore/committente del manufatto abusivo, nonché proprietario della annessa roulotte targata TO035365, con il Sig. Giorgio Di Antonio, nato il 01.10.1963 a Teramo (TE) e residente in Campli (TE), Frazione Boceto, Via Lazio n. 3;

Esperiti gli accertamenti d'ufficio per individuare catastalmente i proprietari del bene in oggetto, distinto nel Catasto Terreni del Comune di Rocca Santa Maria (TE) al Foglio n. 38 Particella n. 201;

Dato atto che il Responsabile del competente Ufficio Comunale ha accertato l'esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, come risultante dal verbale di sopralluogo del 18.01.2020, in ossequio a quanto prescritto dall'articolo 27 e successivi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente, il PRG vigente e le relative Norme Tecniche di Attuazione;

Viste le norme urbanistico-edilizie vigenti, ed in particolare il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e ss.mm.ii.;

Viste le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali e del paesaggio, ed in particolare il Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 06.12.1991 n. 394 e ss.mm.ii., che detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

Vista la Legge Regionale 11.08.2011 n. 28, recante "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche." e ss.mm.ii.;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra esposto, dover ingiungere al proprietario ed al responsabile dell'abuso la demolizione dell'opera abusiva accertata e il ripristino dello stato

dei luoghi, con espresso avvertimento che, decorsi 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, ove non si sia provveduto alla demolizione, l'immobile è acquisito di diritto, gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune, unitamente alla relativa area di sedime e all'ulteriore superficie determinata ai sensi dell'articolo 31, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, fatte comunque salve le previsioni dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 se pertinenti;

Richiamato inoltre l'articolo 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001, ai sensi del quale l'autorità competente, constatata l'inottemperanza all'ingiunzione, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalla normativa vigente;

Considerato altresì che l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di discrezionalità, rientrando nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001;

Considerato che le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e di diritto per emettere ordinanza ingiunzione di demolizione dell'opera in questione;

ORDINA E INGIUNGE

per i motivi in premessa esposti, in solido nei confronti:

- **del responsabile dell'abuso (possessore/committente del manufatto ad uso abitativo abusivamente realizzato, nonché proprietario della annessa roulotte targata TO035365)**, Sig. Giorgio Di Antonio, nato il 01.10.1963 a Teramo (TE) e residente in Campli (TE), Frazione Boceto, Via Lazio n. 3;
- **dei proprietari del terreno sul quale insiste la costruzione abusiva**, distinto nel Catasto Terreni del Comune di Rocca Santa Maria (TE) al Foglio n. 38 Particella n. 201, Sig.ri:

- DI ALESSANDRO Antonio nato a teramo il 30.10.1966 (DLSNTN66R30L103R);
- DI ALESSANDRO Antonio Fernando nato a Teramo il 30.10.1966 (DLSNNF66R30L103P);
- DI ALESSANDRO Carla nata a Teramo il 06/12/1972 (DLSCRL72T46L103R);
- DI ALESSANDRO Carolina nata a Rocca Santa Maria il 01.12.1936 (DLSCLN36T41H440X);
- DI ALESSANDRO Franco nato a Teramo il 17.7.1971 (DLSFNC71L17L103L);
- DI ALESSANDRO Iolanda nata a Rocca Santa Maria il 21.09.1934 (DLSLND34P61H440B);
- DI ALESSANDRO Maria; Giovanna fu Domenico;
- DI ALESSANDRO Maria nata a Rocca Santa Maria il 21.01.1929 (DLSMRA29A61H440O);
- FERRI Elvira nata a Valle Castellana il 16.7.1940 (FRRLVR40L56L597D);

la demolizione dell'opera eseguita in assenza di titolo abilitativo edilizio, come descritta in premessa al presente atto, ed il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese e cura, nel termine di giorni 90 (novanta) dalla data di notifica del presente provvedimento, fatte comunque salve le previsioni dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 se pertinenti; decorso inutilmente il termine di cui sopra senza che sia stata eseguita la demolizione e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, il fabbricato e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso nel termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 06.12.1971 n. 1034 e ss.mm.ii., dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

L'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Rocca Santa Maria (TE) e chiunque altro spetti sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione della presente ordinanza, che viene notificata al responsabile dell'abuso e ai proprietari del terreno sul quale insiste l'opera abusiva, come sopra individuati, e trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

1. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo (TE);
2. Alla Stazione "Parco" di Rocca Santa Maria, Raggruppamento Carabinieri Parchi, Frazione Imposte, Rocca Santa Maria (TE);
3. All'Ufficio di Polizia Locale, presso la sede del Comune di Rocca Santa Maria (TE).

IL RESPONSABILE
(f.to: DI GIULIANO NICOLA)